



Prot. __11

Cagliari, 20 gennaio
2026

**All' Assessora regionale del Personale
e Riforma della Regione**

**All'Assessora del Lavoro, formazione
professionale e sicurezza sociale**

**Al Direttore Generale dell'ASPAL
Al CORAN**

**Oggetto: Osservazioni in merito all'interpretazione del principio di prevalenza del lavoro in presenza
nel PIAO 2026–2028 ASPAL**

Si fa seguito e riferimento alla nota della Direzione Generale dell'ASPAL, prot. n. 2832 del 19/01/2026, con la quale è stata trasmessa Determinazione della Direzione Generale n. 111/ASPAL del 16/01/2026 recante "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'ASPAL – art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii. – Approvazione aggiornamento triennio 2026–2028", e relativi allegati.

In particolare, si intende richiamare l'attenzione sul punto 4 "Processi e strumenti del lavoro agile – Articolazione", allegato alla citata Determinazione e parte integrante del PIAO, che verrà sottoposto ai soggetti istituzionali preposti ai controlli di competenza previsti dalla L.R. n. 14/1995.

Nel PIAO 2026 dell'ASPAL, con riferimento ai criteri di computo della prevalenza dell'attività in presenza, si afferma che tale condizione debba ritenersi soddisfatta qualora, nell'ambito dei giorni lavorativi – al netto delle assenze giornaliere autorizzate a qualsiasi titolo – ricadenti nel periodo considerato dall'Accordo individuale di lavoro agile (settimana/mese/anno), le giornate di lavoro svolte in presenza risultino superiori a quelle svolte in modalità agile.

A supporto di tale impostazione, il documento riporta un esempio di computo, relativo a un Accordo su base settimanale, secondo cui:

- in una settimana di cinque giorni lavorativi, la prevalenza sarebbe rispettata con tre giornate di lavoro in presenza e due in modalità agile;
- qualora, nella medesima settimana, il dipendente fruisca di due giornate di assenza a vario titolo (es. malattia, ferie, permessi/GRA giornalieri), la base di computo verrebbe ridotta a tre giorni complessivi, con conseguente soddisfacimento della prevalenza mediante due giornate in presenza e una in modalità agile.

In sostanza, secondo l'interpretazione fornita dalla Direzione Generale dell'ASPAL, il computo delle giornate fruibili in modalità di lavoro agile dovrebbe essere effettuato non sul totale delle giornate lavorative previste (al lordo), bensì al netto delle assenze, includendo in tale nozione – a titolo esemplificativo – ferie, malattia, permessi e GRA giornalieri.

Tale interpretazione dell'Accordo Quadro appare distorsiva e, pertanto, non può essere condivisa né accettata.

Si ricorda, infatti, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro disciplina in modo chiaro e vincolante l'articolazione della prestazione lavorativa in modalità agile e che la sua applicazione non può essere oggetto di interpretazioni unilaterali difformi rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali e dalle prassi consolidate nell'ambito del comparto regionale.

L'Accordo Quadro costituisce parte integrante del CCRL vigente e ogni eventuale interpretazione autentica o

modifica del medesimo compete esclusivamente alle parti contrattuali firmatarie.

Si rammenta, inoltre, che:

- il lavoro agile non configura una forma contrattuale distinta, ma rappresenta una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (art. 1 dell'Accordo Quadro);
- l'art. 6 dell'Accordo Quadro individua già, nel rispetto del principio di prevalenza, le quantità minime e le modalità di fruizione del lavoro agile;
- l'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con nota prot. n. 4864 del 17/09/2025, ha espressamente invitato tutti gli Enti e le Agenzie del Sistema Regione ad applicare in maniera piena e uniforme le disposizioni dell'Accordo Quadro, evidenziando che eventuali prassi difformi o limitazioni arbitrarie nell'accesso al lavoro agile sarebbero state oggetto di specifica valutazione e di eventuali azioni di verifica e monitoraggio. Si veda in proposito anche la nota della Direzione generale del personale prot. 42318 del 27/11/2025.
- Con nota n. 553 del 10/10/2025 queste segreterie hanno chiesto formalmente al Coran di essere convocate per l'esame della problematica, e sono tutt'ora in attesa di riscontro.

Alla luce di quanto sopra, si sottolinea l'esigenza di evitare interpretazioni restrittive che finiscano per comprimere i diritti dei lavoratori, in particolare di coloro che si trovano in condizioni di svantaggio (quali, a titolo esemplificativo, persone con disabilità, caregiver o lavoratori in presenza di gravi situazioni personali o familiari), determinando una riduzione significativa e non giustificata delle giornate di lavoro agile fruibili.

Si sollecita, pertanto un intervento delle S.V., per quanto di rispettiva competenza, sia in sede di controllo ai sensi della L.R. 14/95, sia in sede di approvazione del PIAO ASPAL da parte della Giunta regionale, finalizzato al rispetto dell'Accordo quadro e delle disposizioni vigenti in materia di lavoro agile, sottolineando che eventuali interpretazioni del testo competono unicamente alle parti firmatarie e non certamente ad ASPAL.

Le Segreterie regionali

UIL-FPL



FESAL



CLARES

